


Publicato il 21/12/2023



N. 19387/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04779/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle associazioni Codacons ("*Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori*") e L'Art. 32 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato – AIDMA Onlus, in

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Paola Munari, Livia Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio Livia Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Saetta, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Paola Tognini, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

Comune di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Giulianini, Giacomo Giannoccaro, Giada Severi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Antonio Ciavarella, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Maria Lacognata, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Rosa Melidoro, Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in

Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Nicolo' Paoletti, Giulio Gidoni, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via B. Tortolini, 34;

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Marcello Clarich, Fulvia Squadroni, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale De Bellis, Michele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Michele Romano in Roma, via D. Morichini, 41;

per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010

delle parti intimato

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 dicembre 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, il dott. Michele Tecchia, e trattenuta la causa in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso collettivo spiegato da plurimi soggetti (segnatamente le due associazioni Codacons e L'Art. 32 - Associazione Italiana per i diritti del

Malato – AIDMA Onlus, nonché altre 1.024 persone fisiche), parte ricorrente – illustrati gli obblighi euro-unitari gravanti sullo Stato italiano in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili e del monossido di azoto/ozono, obblighi in tesi violati dalle Amministrazioni nazionali, regionali e locali evocate in giudizio – adisce il Giudice Amministrativo *ex art. 30 c.p.a.* al fine di condannare dette Amministrazioni al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nella misura equitativa di € 2.000 per ciascun ricorrente.

2. I danni vengono chiaramente prospettati come danni inattuali, ovverossia come danni “*da paura di ammalarsi*” e da patema d’animo; ciò sull’assunto che la conclamata violazione degli obblighi euro-unitari in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili avrebbe procurato ai ricorrenti – tutti residenti in Comuni italiani dove non sarebbero state apprestate adeguate misure precauzionali – un danno non patrimoniale.

3. Parte ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero della Salute e il Ministero dell’Ambiente a livello nazionale, nonché le Regioni e i Comuni in epigrafe a livello territoriale.

4. Le parti resistenti si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione della domanda risarcitoria sulla scorta di plurime eccezioni in rito e nel merito.

Le eccezioni in rito annoverano: (i) il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito; (ii) il difetto di legittimazione attiva delle Associazioni ricorrenti; (iii) il difetto di interesse di tutte le parti ricorrenti (stante l’eccepita inidoneità del rivendicato risarcimento *una tantum* di 2.000 euro rispetto all’esigenza di soddisfare il generale interesse alla salubrità dell’ambiente); (iv) il difetto di legittimazione passiva dei Comuni evocati, in ragione dell’assenza di qualsiasi specifica domanda risarcitoria spiegata nei loro confronti.

5. Nel merito viene eccepita la totale infondatezza della domanda risarcitoria, e ciò tanto sotto il profilo del fatto *non iure*, quanto sotto il profilo dell’*an* e del nesso di causalità con il danno lamentato.

6. A ridosso della prima udienza straordinaria calendarizzata in data 14 aprile 2023,

disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nei gravami, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte intimata costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, così dispone:

- per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti di tutte le Amministrazioni diverse dal Ministero dell'Ambiente, la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, con conseguente devoluzione della stessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario (innanzi al quale l'odierna domanda potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall'art. 11 c.p.a.);
 - per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente, la dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riguardo alle due associazioni ricorrenti, mentre la respinge in quanto infondata con riguardo a tutte le restanti persone fisiche ricorrenti.
- Condanna tutte le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, in misura pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni Amministrazione, oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone fisiche ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

